

LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE PER I MINORENNI

Il Consigliere Istruttore delegato dal Presidente della Sezione specializzata per i minorenni della Corte d'Appello di CALTANISSETTA dott. Sergio DE NICOLA, in Camera di consiglio ha deliberato la seguente

ORDINANZA DI CONVALIDA DELL'ARRESTO PROVVISORIO E DI APPLICAZIONE DELLA MISURA DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN ISTITUTO PENALE MINORILE (artt. 715 - 716 C.p.p. - 9 L. 22 aprile 2005 n°69 - 23 D.P.R. 22 settembre 1988 n°448)

nel procedimento iscritto al n°4/2009 R.G. Proc. Estradizione iscritto a carico di:

- C. S., di Costantino, nato nella città di BOTOSANI (Repubblica di ROMANIA) l'1/08/1991), in atto residente in NICOSIA (prov. ENNA) ... (presso la madre T.E.), difeso dall'Avv. Filippo GIACOBBE del Foro di NICOSIA, designato difensore d'ufficio ex art. 97 C.p.p., in stato di arresto provvisorio presso l'I.P.M. Sez. di CALTANISSETTA;

- vista la comunicazione dell'arresto eseguito il 10/02/2009, comunicato in pari data (ore 14.35) alla Presidenza di questa Corte dal Comando della Stazione dell'Arma dei CARABINIERI nel Comune di NICOSIA, nei riguardi del cittadino rumeno minorenne C.S., in forza dell'ordine di carcerazione iscritto al n°721/08, emesso in data 18/12/2008 dall'Autorità Giudiziaria della Repubblica di ROMANIA (il Tribunale penale di BOTOSANI), e del Mandato di Arresto Europeo (nel prosieguo, "M.A.E.") emesso dallo stesso Ufficio giudiziario straniero in data 29/01/2009, in esecuzione della sentenza di condanna, riferita "definitiva", alla pena di anni 2 e mesi sei di reclusione, pronunciata dalla medesima A.G. straniera, iscritta n°507 in data 3/03/2008 per il delitto di violenza sessuale commesso - in compartecipazione con B.C. il 17/02/2007, in pregiudizio della cittadina rumena R.L.;

- esaminata la nota in data 10/02/2009, inoltrata al suddetto presidio territoriale dell'Arma dei CARABINIERI dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del MINISTERO DELL'INTERNO al Questura di CALTANISSETTA, nella quale è riferito che il sunnominato "C.S., nato il 01.08.1991 a Botosani (Romania). Ricercato in campo internazionale ai fini estradizionali verso la Romania", è destinatario di un "ordine di esecuzione" (iscritto al n°721 in data 18/12/2008), emesso dal Tribunale rumeno nella città di BOTOSANI, in relazione alla pena di anni 2 e mesi sei di reclusione, irrogata al predetto C., giudicato colpevole del delitto di violenza sessuale in concorso con B.C., in pregiudizio di R.L.; nonché di un "M.A.E.", emesso dallo stesso Tribunale in data 29/01/2009;

- visto il verbale dell'interrogatorio eseguito in data odierna, nel quale il sunnominato minore C.S. ha riferito di comprendere (e di parlare) la lingua italiana;
e, reso edotto delle ragioni per le quali si trova in stato di arresto (provvisorio), ha dichiarato:

1°) di essere stato informato sulla pendenza del processo trattato presso il Tribunale rumeno che lo ha poi condannato, precisando che nello stesso

processo è stato difeso da un professionista legale rumeno, incaricato dalla propria madre;

2°) di avere avuto un congiungimento carnale con la donna rumena indicata nella nota informativa in data 10/02/2009 allegata al verbale di arresto;

3°) ha escluso peraltro che lui, e l'amico suo connazionale B.C. (individuato quale compartecipe nello stesso delitto), abbiano aggredito, o costretto con la forza al congiungimento, la donna, anche lei rumena (asseritamente maggiorenne, e coniugata con figli adulti), indicata nella stessa nota informativa quale vittima dell'azione delittuosa), riferendo che lui e l'amico si sono limitati ad assecondarla nell'assumere bevande alcoliche;

4°) ha dichiarato di non consentire all'esecuzione della richiesta di estradizione nella Repubblica di ROMANIA, riferendo di essere intenzionato a trattenersi nella attuale dimora familiare nella città di NICOSIA;

5°) dalla data del suo ingresso in Italia, ha sempre lavorato come pastore - o coadiuvante - nella conduzione di bestiame;

RILEVATO CHE

il sunnominato minorenne C.S., cittadino di nascita (e cittadinanza) rumena, è stato tratto in arresto dalla Stazione dell'Arma dei CARABINIERI nel Comune di NICOSIA in data 10/02/2009 (ad ore 11.00), in esecuzione del citato ordine di carcerazione iscritto al n°721/ 08, emesso in data 18/12/2008 dall'Autorità Giudiziaria della Repubblica di ROMANIA (il Tribunale penale di BOTOSANI), in forza della sentenza di condanna alla pena di anni 2 e mesi sei di reclusione, emessa dalla medesima A.G. straniera per il delitto di violenza sessuale, attuata in compartecipazione con il sunnominato B.C. in pregiudizio dell'altra cittadina rumena R.L.;

RITENUTO CHE

la Sezione specializzata per i minorenni presso questa Corte di Appello, è competente per decidere sulla richiesta di estradizione formulata dal citato Tribunale di prima istanza nella città di BOTOSANI (Rep. di ROMANIA), nei confronti del suddetto cittadino rumeno C.S., in atto ancora minorenne (cfr., in termini, CASS., Sez. I[^] pen., sent. 17/09/2008 n°36757, rif Ced RV 241342, che ha deciso il conflitto di competenza fra Sezione ordinaria e Sezione specializzata per i minorenni di una Corte d'Appello, in proc. Jarczewski; e l'altra, Sez VI[^] pen., sent. 22/05/2008 n°21005, est. Conti G., rif Ced RV 240199, imp. Sardaru; sulla compatibilità con i principi della Carta fondamentale italiana in materia di tutela dei soggetti minorenni della attribuzione alle Sezioni specializzate per i minorenni presso le Corti di Appello della competenza a decidere sulle richieste di estradizione passiva riguardanti cittadini stranieri condannati per crimini commessi in età minore, cfr. CORTE COST., sent. n°310/2008, Pres. Bile, Saulle red., rif Ced massima n°0032779, che ha rigettato perchè infondata nel senso indicato, l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 701 e 704 C.p.p. italiano);

- questo Consigliere tabellarmente addetto alla Sezione specializzata per i minorenni di questa Corte d'Appello, all'uopo delegato dal Presidente della medesima Sezione, è parimenti competente per procedere

alla convalida dell'arresto, ed alla adozione di misure coercitive (cfr., in termini, CASS., Sez. VI[^] pen., sent. 21/11/2006 n°40614, imp. Arturi, rif Ced RV 235513, annotata in Consulente dell'impresa commerciale industriale (per il), 2006, 205, Il mandato di arresto europeo nella giurisprudenza di legittimità: "Spetta al Presidente della Corte di appello o al magistrato da lui delegato, e non già alla Corte di appello, il potere di emettere, in esito alla convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, l'ordinanza applicativa della misura coercitiva, perché la decisione sulla protrazione dello stato di restrizione della libertà personale deve essere assunta dallo stesso organo cui è demandata la decisione sulla convalida, in conformità di quanto previsto in materia estradizionale", massima depositata), nei riguardi dello stesso cittadino rumeno (ancora) minorenne: potendosi al riguardo rilevare che la competenza a decidere sulla legittimità dei provvedimenti limitativi della libertà personale adottati dall'Autorità di polizia italiana, ed all'adozione di misure coercitive cautelari, nei riguardi degli indagati minorenni, è comunque attribuita all'organo giudiziario monocratico togato (il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i minorenni, ex art. 50bis R.D. 30 gennaio 1941 n°12 (sul-- l'Ordinamento Giudiziario, come integrato dall'art.12 D.P.R. n°448/ 1988 cit.: "In ogni tribunale per i minorenni uno o più magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari", primo comma della norma in esame), esclusa dunque in tale fase (monocratica) la partecipazione della c.d. "componente onoraria" dell'Ufficio giudiziario specializzato, evidentemente ritenuta dal legislatore della riforma processuale, non necessaria in relazione ad una attività giurisdizionale che si sostanzia in un controllo di legalità sull'operato della medesima Autorità di polizia, e nella decisione - direttamente collegata alla convalida dell'arresto - di applicare una misura coercitiva personale al minore straniero estradando;

- l'arresto del C. è stato eseguito il 10/02/2009 (ad ore 11.00) ad iniziativa del suddetto Presidio territoriale dell'Arma dei CARABINIERI (cfr., il relativo verbale, allegato alla nota in pari data, prot. n°67/2 della Stazione C.C. nel Comune di NICOSIA);

- l'Autorità di polizia italiana che ha proceduto all'arresto del C. ha osservato le formalità previste dall'art.12 (commi 1 e 2) della legge italiana 22 aprile 2005 n°69 (cfr., il verbale di arresto, cit.);

- sulla base delle evidenze desumibili dal citato verbale di arresto, dalle informazioni in atto disponibili, e dalle risposte rese nell'odierno interrogatorio dal C., che ha in ogni caso confermato la sua partecipazione al fatto per il quale è stato condannato, non emerge che l'arresto è stato eseguito "per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge" (art. 13, secondo comma, L. 69/2005 cit.);

- l'arresto eseguito (ad iniziativa) della Stazione dell'Arma dei CARABINIERI di NICOSIA nei riguardi del cittadino di nascita rumena minorenne C. S., nato a "Botosani (Romania) l'1/08/1991", secondo le indicazioni che l'arrestato ha reso a questa A.G. nell'odierno interrogatorio, può essere pertanto convalidato;

- sulla base delle richiamate circostanze, e delle evidenze che si desumono dalle informazioni in atto disponibili, deve ritenersi sussistente il concreto pericolo che il sunnominato minorenne straniero,

possa allontanarsi dal territorio nazionale italiano, onde sottrarsi alla sua estradizione formalmente richiesta dalla predetta Autorità Giudiziaria straniera (il Tribunale rumeno di BOTOSANI).

Considera, quindi, questo Consigliere che il rilevato pericolo di allontanamento costituisce il presupposto per applicare al minore arrestato, in via provvisoria, una misura coercitiva (cfr., l'art.9, comma quinto, L. 22 aprile 2005 n°69).

Non ignora il decidente che il Giudice delle leggi (cfr., CORTE COST., sent. 26/07/2000 n°359, rif Ced massima n°0025625), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art.76 della Carta fondamentale italiana - l'art. 23 D.P.R. 22 settembre 1988 n°448 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, nel prosieguo indicato con l'acronimo C.p.p.m.), come sostituito dall'art.42 D. Lgs. 14/01/1991 n°12, nella parte in cui consente l'applicazione della misura cautelare custodiale agli indagati (e imputati) per fatti di reato commessi in età minore, nel caso di "pericolo di fuga" ("...Il giudice può disporre la custodia cautelare: ... b) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga": secondo comma della norma in esame), ipotesi per la quale la "delega" per l'emanazione della disciplina del processo penale minorile (ex art.3, primo comma, lett. h L. 16 febbraio 1987, n°81) non prevedeva l'emissione della misura restrittiva. Ritiene, tuttavia, questo Consigliere che nella fattispecie considerata, deve ritenersi prevalga sulla richiamata disciplina processuale (speciale), la normativa che regola il procedimento estradizionale connesso alla esecuzione del M.A.E. , la quale si caratterizza a sua volta come *lex specialis* (*ratione materiae*), che ha inoltre espressamente previsto, e regolato, l'extradizione passiva richiesta nei riguardi di soggetti minorenni (cfr., l'art.18 L.69/2005 cit.: "La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore degli anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere"). Infatti, proprio l'espresso riferimento - in chiara funzione di "tutela" della peculiare posizione soggettiva del soggetto destinatario della richiesta di estradizione - alla condizione del(l'estradando) minorenne nell'epoca in cui sono state realizzate le condotte incriminate dall'A.G. estera che ha richiesto la consegna), consente all'interprete di ritenere tale disciplina sicuramente compatibile con i principi della Carta fondamentale italiana che tutelano la condizione dei soggetti minorenni (cfr., in particolare, l'art. 31, secondo comma Cost.: "La Repubblica... Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo"): e di ritenerla parimenti prevalente - quale *lex specialis* nella materia de qua - sulla disciplina che regola il trattamento processuale degli indagati (e imputati) minorenni (il C.p.p.m., cit.). Quest'ultima disciplina assume invece rilievo prevalente per la

individuazione della misura cautelare in concreto applicabile al CIOBANU, cosicché in relazione alla rilevata esigenza di cautela - che secondo la legge processuale italiana consente di emettere (ed eseguire) le misure cautelari coercitive (personali) - si deve disporre nei riguardi dello stesso, minore la misura cautelare della restrizione in regime di custodia carceraria (art.23 C.p.p.m., cit).

Deve essere corrispondentemente fissata l'udienza per la "decisione sulla richiesta di esecuzione" del citato provvedimento restrittivo emessi dall'A.G. straniera (cfr., ancora l'art. 13 L. n°69/2005, cit.).

Devono essere in ogni caso acquisiti, per consentire a questa A.G. di completare l'iter del procedimento estradizionale, gli atti processuali, ed i documenti, menzionati all'art.6 della citata L. n°69/ 2005.

P.Q.M.

Visti gli artt. 715, 716 C.p.p. - 6, 12, 13, 14 L. 22 aprile 2005 n°69 - 19, 23 D.P.R. 22 settembre 1988 n°448;

- sentito il rappresentante dell'Ufficio del Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello, che ha chiesto la convalida del provvedimento restrittivo e la contestuale applicazione al predetto minore rumeno C.S. della custodia cautelare in un Istituto Penale Minorile, disponendo inoltre l'acquisizione degli atti e documenti necessari per consentire il completamento della procedura estradizionale (cfr., il verbale dell'odierna udienza per la convalida dell'arresto);

CONVALIDA

l'arresto eseguito dalla Stazione dell'Arma dei CARABINIERI di NICOSIA in data 10/02/2009 nei riguardi del minore di nascita rumena C.S. di Costantino (Costantin) e di T.E., nato nella città di BOTOSANI (Repubblica di ROMANIA) l'1/08/1991;

Visti gli artt. l'art.9, comma quinto, L. 22 aprile 2005 n°69; 19 - 23 D.P.R. 22 settembre 1988 n°448;

DISPONE

nei riguardi del minore arrestato C.S., la misura cautelare della custodia nell'Istituto Penale Minorile (I.P.M.), da eseguirsi in CALTANISSETTA;

AUTORIZZA

il predetto minore C.S., ai colloqui con i genitori e gli altri congiunti componenti del suo nucleo familiare iscritto nell'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di NICOSIA, o comunque in fatto conviventi con lo stesso minore;

- visto l'art. 6 L. 22/04/2005 n°69;

DISPONE

richiedersi al Dipartimento per la Giustizia Minorile del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, la sotto-elencata documentazione:

1°) la copia dichiarata conforme all'originale della sentenza di condanna in data 3/03/2008 (registrata col n°507), emessa nei riguardi del minore cittadino rumeno C. S. dal Tribunale di BOTOSANI - Repubblica di ROMANIA, alla pena di anni 2 e mesi sei di reclusione, per il delitto di violenza sessuale commesso il 17/02/ 2007, in concorso con l'altro cittadino

rumeno B.C., in pregiudizio di altra cittadina straniera (R.L.);

2°) la copia dichiarata conforme del "M.A.E." in data 29/01/ 2009, emesso dallo stesso Tribunale di BOTOSANI;

3°) la copia dichiarata conforme dell' "ordine di esecuzione" (registrato al n°721) in data 18/12/2008, emesso dalla medesima A.G. straniera;

4°) la relazione sul fatto contestato al predetto minore rumeno C.S., per il quale è stata emessa nei suoi riguardi la citata sentenza di condanna (n°507 in data 3/03/2008), contenente le indicazioni previste dall'art.6 (quarto comma, lettera "a") della Legge 22 aprile 2005 n°69;

5°) il testo delle disposizioni della legge penale straniera applicate dal suddetto Tribunale di BOTOSANI A.G. nella citata sentenza di condanna sub 1), con le indicazioni previste nell'art.6 (quarto comma, lettera "b") della Legge 22 aprile 2005 n°69;

6°) una relazione nella quale sia chiarito, in particolare:

6.a) se il reato (di violenza sessuale) per il quale il C. è stato giudicato, e condannato, dal Tribunale rumeno di BOTOSANI è punito con una pena edittale massima di anni 9 di reclusione (o superiore);

6.b) se l'ordinamento processuale penale della Repubblica di ROMANIA prevede un trattamento carcerario "differenziato" (più favorevole) per i soggetti minorenni, rispetto ai maggiorenni;

6.c) se la legge penale sostanziale della Repubblica di ROMANIA prevede "l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere" nei riguardi degli imputati minorenni (cfr., l'art.18, lett. "i" L. 69/2005 cit.);

6.d) se l'accertamento sub 6.c) è stato eseguito nei riguardi del minore estradando C.S. dal Tribunale di BOTOSANI che lo ha condannato;

6.e) se l'ordinamento processuale penale della Repubblica di ROMANIA prevede "un doppio grado di giurisdizione in materia penale" (cfr., l'art.18, lett. "g" L. 69/2005 cit.);

6.f) qualora la sentenza di condanna in data 3/03/2008 (n°507) nei confronti del minore estradando C.S. dal Tribunale di BOTOSANI - Repubblica di ROMANIA, sia stata pronunciata in absentia dello stesso imputato, se il suddetto imputato "è stato citato personalmente" ovvero "è stato informato della data e del luogo dell'udienza" nel corso della quale detta sentenza è stata emessa (cfr., l'art.19, lettera "a" L.69/2005 cit.);

6.g) qualora il minore estradando C.S. "non è stato citato personalmente", ovvero "non è stato informato della data e del luogo dell'udienza" nel corso della quale la sentenza di condanna in data 3/03/2008 (n°507) è stata emessa, acquisendo dall'A.G. rumena che l'ha pronunciata formali "assicurazioni considerate sufficienti a garantire" al medesimo C. "la possibilità di richiedere un nuovo processo" (in ROMANIA), "e di essere presenti al giudizio" (cfr., l'art. 19, lettera "a" L.69/2005 cit.).

FISSA

per la decisione sulla richiesta di esecuzione l'udienza in camera di consiglio davanti alla Sezione Specializzata per i Minorenni della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, per il giorno 20 febbraio 2009, ore 12.30 ("Aula Costa"), disponendo il servizio di audio-registrazione;

INCARICA

l'Ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni-U.S.S.M. di CALTANISSETTA e l'Equipe Educativa dell'Istituto Penale Minorile (I.P.M.) di CALTANISSETTA per svolgere - anche in cooperazione con il Servizio Sociale Internazionale - le indagini previste dall'art.9 D.P.R. 22 settembre 1988 n°448, predisponendo all'uopo idonea relazione informativa sulla condizione socio-familiare del minore C.S., in tempo utile per la data dell'udienza;

DISPONE

la traduzione dell'arrestato C.S. per partecipare all'udienza camerale.

MANDA al Cancelliere addetto alla Sezione, per l'esecuzione della presente ordinanza, da comunicarsi (con l'uso della linea fax):

- all'Ufficio del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso questa CORTE D'APPELLO;
- all'arrestato C.S. (presso la Sezione I.P.M. di CALTANISSETTA);
- alla madre convivente dell'arrestato (Sig.ra C.E., residente nel Comune di NICOSIA (prov. ENNA) ... (delegando per la notifica il Comando territoriale dell'Arma dei CARABINIERI);
- all'Avv. Filippo GIACOBBE del Foro di NICOSIA, nominato difensore d'ufficio dell'arrestato;
- al DIRETTORE in carica dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni - U.s.s.m. di CALTANISSETTA (Assistente Soc. incaricata Dott.ssa SAFONTE);
- al CAPO DIPARTIMENTO della GIUSTIZIA MINORILE del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- al DIPARTIMENTO dell' ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA - Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio II° (in ROMA, via Arenula - n° linea fax 06-68890528);
- al COMANDANTE della POLIZIA PENITENZIARIA presso l'I.P.M. Sez. di CALTANISSETTA (per l'immediata notifica della presente ordinanza custodiale all'arrestato, e per gli ulteriori adempimenti di competenza);
- al DIRETTORE in carica dell'Istituto Penale Minorile - I.P.M. Sez. di CALTANISSETTA (Dottor.ssa MICCICHE').

Così deciso in CALTANISSETTA, in Camera di consiglio, il 12 febbraio 2009.

Il Consigliere Delegato
della Sez. per i Minorenni
(Sergio De Nicola)